

STATUTO	
FONDAZIONE ACCADEMIA MAURIZIO MAGGIORA -	
ENTE DEL TERZO SETTORE	
Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata	
Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile	
Articolo 2 - Sede	
Articolo 3 - Scopo	
Articolo 4 - Oggetto	
Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti	
Articolo 6 - Durata	
Titolo II - Patrimonio ed entrate	
Articolo 7 - Patrimonio iniziale	
Articolo 8 - Entrate	
Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti	
Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti	
Articolo 11 - Incremento del patrimonio	
Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio	
Articolo 13 - Divieto di distribuzione	
Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare	
Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo	
<i>Sezione I - I Fondatori</i>	
Articolo 15 - I Fondatori	
<i>Sezione II - Consiglio di Amministrazione</i>	
Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione	
Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione	
Articolo 18 - Compensi per l'incarico	
Articolo 19 - Durata della carica	
Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
Articolo 22 - Responsabilità dei Consiglieri	
<i>Sezione III - Presidente e Vice Presidente</i>	
Articolo 23 - Presidente e Vice Presidente	
<i>Sezione IV - Segretario Generale e Comitato di Indirizzo</i>	
Articolo 25 - Il Segretario Generale	
Articolo 26 - Il Comitato di Indirizzo	
<i>Sezione V - Organo di Controllo e Revisione Legale</i>	
Articolo 27 - Composizione dell'Organo di Controllo	
Articolo 28 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo	
Articolo 29 - Durata in carica dell'Organo di Controllo	
Articolo 30 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo	
Articolo 31 - Compenso all'Organo di Controllo	
Articolo 32 - Esercizio della funzione di Revisione Legale	
Articolo 33 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale	
Titolo IV - Bilanci, libri e scritture	
Articolo 34 - Esercizi	
Articolo 35 - Bilancio d'esercizio	
Articolo 36 - Bilancio sociale	
Articolo 37 - Scritture contabili	
Articolo 38 - Libri della Fondazione	

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 39 - Devoluzione del patrimonio

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 40 - Clausola Compromissoria

Titolo I

Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS" è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Accademia Maurizio Maggiora - Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "Fondazione AMM ETS", senza vincoli grafici, (d'ora innanzi la "Fondazione").

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può essere utilizzata traducendola in lingua diversa da quella italiana.

1.2 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Chieri (TO) ed è un istituto che agisce senza scopo di lucro all'interno della Regione Piemonte.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali e succursali, agenzie, unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1 La Fondazione ha lo scopo di promuovere la progettazione, l'innovazione sociale e la responsabilità sociale delle imprese come strumenti di gestione del cambiamento, favorendo il dibattito, lo scambio culturale e la co-progettazione tra le varie articolazioni della società.

3.2 In particolare:

- codificare, sviluppare, validare e riconoscere le competenze nella gestione della complessità e del cambiamento nella società e nelle organizzazioni;
- accompagnare e orientare i giovani nel loro percorso di crescita professionale supportandoli in tutte le fasi della loro vita professionale e/o del loro inserimento lavorativo;
- agevolare l'occupazione dei giovani nonché il loro sviluppo professionale;
- valorizzare la progettazione, l'innovazione sociale, la responsabilità sociale delle imprese e l'educazione alla gestione della complessità promuovendo inoltre la ricerca, la sperimentazione, la produzione, la gestione e la diffusione di conoscenza in tali ambiti;
- codificare, sviluppare e valorizzare i nuovi modelli emergenti di impresa sostenibile e multistakeholder, orientata alla creazione di valore sociale e non solo economico-finanziario;
- promuovere le attività sociali e di impegno civile quali vere e proprie "palestre" per lo sviluppo di competenze e motore di cambiamento nelle società e nelle organizzazioni;
- favorire la collaborazione costante fra organizzazioni profit e non profit, enti pubblici e privati, realtà laiche e religiose, enti di ricerca, nazionali e internazionali al fine di produrre cambiamento e generare valore nella società;
- promuovere la ricerca e la sperimentazione per la codifica, lo sviluppo e la promo-

zione di nuove metodologie, processi e strumenti di gestione del cambiamento e della complessità nonché implementare e/o far evolvere quelli esistenti;

- creare valore sociale attraverso il supporto diretto e indiretto dei giovani e delle organizzazioni profit e non profit, laiche e religiose e pubbliche e private al fine di generare e, soprattutto, gestire il cambiamento.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h) dell'articolo 5, comma 1, CTS;

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera i) dell'articolo 5, comma 1, CTS;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) dell'articolo 5, comma 1, CTS;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, di cui alla lettera p) dell'articolo 5, comma 1, CTS.

4.2 In via secondaria strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di volontari e lavoratori dipendenti.

Articolo 6 - Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II

Patrimonio ed entrate

Articolo 7 - Patrimonio iniziale

7.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa.

Articolo 8 - Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni, le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) i proventi derivanti dall'attività con l'Ente Pubblico e con privati per il raggiungimento degli obiettivi delle attività di interesse generale;

e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

g) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, do-

nazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamenti fruttiferi, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso percentuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla norma applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o il suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi a causa di morte.

Articolo 11 - Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate all'incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia,

prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione

13.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del c.c.

Titolo III

Fondatori e sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15 - Fondatori

15.1 È Promotore Fondatore il signor Federico Alessandro Maggiora. Egli potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto, scegliendola fra i membri della famiglia Maggiora; e così in perpetuo.

15.2 Qualora il Fondatore decaduto non avesse proceduto alla designazione, gli succederà il primo discendente in linea retta. Qualora non vi siano più eredi, alla designazione provvederà la Diocesi di Torino.

15.3 Sono altresì Fondatori i signori Pier Luigi Amerio, Marco Bertoni, Luca Gabbai, Gabriella Garbarino, Paolo Giorio, Maurizio Montagnese e Melanie Ungaro, per il contributo dato alla nascita della Fondazione.

Articolo 16 - Organi

Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Presidente") ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Comitato d'Indirizzo;
- d) il Segretario Generale, ove nominato;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione I - Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.

17.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporne la revoca;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatoria per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;

- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi deliberati;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- h) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno ed il preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
- o) nominare, sospendere, o licenziare i dipendenti a norma delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- p) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
- q) istituire il Comitato di Indirizzo ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto;
- r) istituire le Aree di intervento della Fondazione, procedendo alla nomina dei Referenti, determinandone funzioni e durata del rapporto ed eventuali compensi;
- s) istituire, ove opportuno, comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Tutte le cariche sopra citate sono gratuite ad eccezione dei Referenti di Area di cui al punto r).

17.3 Il Consiglio di Amministrazione, potrà, inoltre, nominare un Segretario Generale con le funzioni indicate all'articolo 25.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 18 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette), nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

18.2 Il numero dei membri e la loro nomina spetta al Promotore Fondatore di cui al precedente articolo 15.1.

18.3 Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione dovrà avere, ove possibile, alla data dell'assunzione della carica, meno di 36 (trentasei) anni.

18.4 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

18.5 I Consiglieri che, per fatti posteriori alla loro nomina, venissero a trovarsi in una delle precedenti cause di incompatibilità, cesseranno di pieno diritto dalla loro carica.

Articolo 19 - Compenso per l'incarico

19.1 Per coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse può essere previsto un compenso per uno specifico incarico o rimborsi spese, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 20 - Durata della carica

20.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

20.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

20.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Promotore Fondatore provvederà alla sua nomina. Il Consigliere nominato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica, faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

20.4 I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Articolo 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno in adunanza ordinaria e ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

21.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

21.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti Consiglieri e ai membri dell'Organo almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 22 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

22.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

22.4 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

22.5 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

22.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

22.7 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

22.8 Le votazioni per questioni che riguardano persone devono essere effettuate a votazione segreta e deve assentarsi quell'amministratore che sia legato con vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado civile o coniugale, con la persona su cui verte la decisione.

22.9 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale possono essere impugnate entro 90 giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecu-

zione della decisione.

22.10 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 23 - Responsabilità dei Consiglieri

23.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Sezione II - Presidente e Vice Presidente

Art. 24 - Presidente e Vice Presidente

24.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;

c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

d) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle sue deliberazioni;

e) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

f) rappresentare la Fondazione, avendone la legale rappresentanza, di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

g) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti ed istituzioni.

24.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

24.4 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Sezione III - Segretario Generale e Comitato di Indirizzo

Articolo 25 - Segretario Generale

25.1 Ove nominato dal Consiglio d'Amministrazione, il Segretario Generale avrà il ruolo di supervisione, monitoraggio e messa in opera del piano esecutivo coerentemente con le strategie definite dal Consiglio stesso.

25.2 In particolare il Consiglio d'Amministrazione può affidargli l'incarico di redigere la bozza del bilancio preventivo o consuntivo ed i verbali delle riunioni alle quali par-

tecipa senza diritto di voto.

25.3 Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce la durata ed il compenso spettante per l'attività svolta.

Articolo 26 - Comitato di Indirizzo

26.1 Il Comitato di Indirizzo è composto da un numero variabile di componenti, fino ad un massimo di 19 (diciannove) scelti e nominati dal Consiglio d'Amministrazione, tra persone di comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione, ovvero che si siano particolarmente distinti nel settore profit, non profit e pubblico e che, per particolari meriti conseguiti in ambito formativo, accademico o di amministrazione pubblica e privata, offrano un valido contributo al perseguimento della Fondazione.

26.2 Al Comitato vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, al fine di formulare pareri consultivi e d'indirizzo oltreché proposte per il posizionamento strategico, le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.

26.3 Il Comitato collabora con il Consiglio di Amministrazione alla definizione del programma pluriennale delle attività della Fondazione.

26.4 Il Comitato può altresì formulare, in collaborazione con il Presidente, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, allo sviluppo e alla valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione.

26.5 Il Comitato è convocato su iniziativa del Presidente, con ogni mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione, e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

26.6 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

26.7 La partecipazione al Comitato è gratuita.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 27 - Composizione dell'Organo di Controllo

27.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori composto da tre Revisori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

27.2 In caso di nomina di un Revisore Unico è nominato anche un Revisore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Revisori sono nominati anche due Revisori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Revisore Unico o di uno dei Revisori Effettivi.

27.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Revisore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione contabile e composto da un Collegio dei Revisori, almeno uno dei Revisori Effettivi e almeno uno dei Revisori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie: _____

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure: _____
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: _____
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. _____

27.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Revisore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Revisori (e due Controllori Supplenti) tutti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali. _____

Articolo 28 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

28.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio: _____

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; _____

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri; _____

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali; _____

e) coloro che essendo stati nominati nelle loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economico giuridiche perdono da lì le predette loro qualità. _____

Articolo 29 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. _____

29.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. _____

Articolo 30 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

30.1 L'Organo di Controllo: _____

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto; _____

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione; _____

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili; _____

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativa e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; _____

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5,6,7 e 8, CTS; _____

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS; _____

g) può, in qualsiasi momento, procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. _____

30.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. _____

30.3 Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Revi-

sori o comunque nei termini previsti per legge.

30.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.6 il Collegio dei Revisori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Revisori.

30.7 Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Revisori più anziano d'età.

30.8 Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori.

30.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Revisori.

30.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

30.12 Il Collegio dei Revisori può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Revisori. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento della adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e soggetto verbalizzante.

Articolo 31 - Compenso agli Organi di Controllo

31.1 Per l'attività degli Organi di Controllo è prevista la corresponsione di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 32 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

32.1 La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 33 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

33.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo IV

Bilanci, libri e scritture

Articolo 34 - Esercizi

34.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 35 - Bilancio d'esercizio

35.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la norma applicabile.

Articolo 36 - Bilancio Sociale

36.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 37 - Scritture contabili

37.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 38 - Libri della Fondazione

38.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

38.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

38.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

38.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.

Titolo V

Estinzione e scioglimento

Articolo 39 - Devoluzione del patrimonio

39.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI

Arbitrato

Articolo 40 - Clausola Compromissoria

40.1 Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, gli organi della Fondazione e la Fondazione, indipendentemente dalla esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

40.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

40.3 L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia dove la Fondazione ha sede.

40.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Carlo Alberto MARCOZ Notaio